

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

CALABRESE (DI SEGUITO ARSAC),

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (di seguito ARSAC), con C.F. 03268540782, avente sede a Cosenza, in Viale Trieste, 93, rappresentata dal Dott. Bruno Maiolo, che agisce in qualità di Direttore Generale della stessa domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda.

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di legale Rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

L'ARSAC

- è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa,

	gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con Legge	
	regionale in data 20 dicembre 2012, n.66, ai sensi dell'art. 54, comma 3,	
	dello Statuto della Regione Calabria,	
	• esercita le sue funzioni e attività nel quadro della programmazione	
	regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli	
	obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali,	
	in materia di agricoltura;	
	• favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante	
	azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione, e trasferimento di	
	processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed	
	agroindustriale;	
	• elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione	
	di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e	
	commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;	
	• cura e promuove, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dei sistemi di	
	lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela	
	dell'ambiente e della qualità;	
	• promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione	
	tecnologica con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione	
	delle innovazioni di processo e delle tecniche di management, gestione	
	aziendale e marketing;	
	• partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università,	
	prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura,	
	con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di	
	sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;	

• promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare,	
	forestale e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la	
	valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,	
	alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo	
	sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate	
	alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle	
	specificità dei prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	
	regolano il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al	
	fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
	internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Tra i due Enti, dal 1995, è in essere una convenzione con cui l'ARSAC mette a disposizione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia una superficie di ha 09.02.55 per l'allestimento di un campo di

	conservazione del germoplasma olivicolo mondiale per finalità di ricerca,	
	sperimentazione e dimostrazione.	
	Tra le parti contraenti, inoltre, vi è da più anni un rapporto di collaborazione	
	per la valutazione dei principali comparti agricoli calabresi (Olivo, Agrumi e	
	fruttiferi) con prove di coltivazione varietale ed agronomica; la messa a	
	punto di mezzi di controllo nei riguardi dei principali stress biotici ed abiotici.	
	L'attività del presente accordo riguarderà un'effettiva collaborazione	
	tecnico-scientifica fra i due enti per l'esecuzione delle attività definite ai	
	successivi articoli 2 e 4.	
	- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
	affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti <i>quali,</i>	
	<i>attività di ricerca sui metodi di produzione delle piante arboree e</i>	
	<i>sull'ottimizzazione delle operazioni colturali, sulla gestione della difesa</i>	
	<i>integrata da malattie batteriche e fungine.</i> Con tale accordo, infatti, il CREA	
	e l'ARSAC perseguono gli stessi obiettivi, e gli stessi rientrano nei compiti	
	istituzionali dei due Enti al fine di divulgare i risultati e incentivare	
	l'introduzione e l'applicazione delle innovazioni sul territorio regionale,	
	infatti, svolgono attività di ricerca nel campo delle tecniche agronomiche	
	quali, la gestione sostenibile degli impianti da frutto, la valutazione delle	
	cultivar per rispondere alle tecniche innovative relative agli impianti	
	tradizionali e ad alta densità, monitoraggio e studio di tutti gli stress biotici e	
	abiotici, studio e sviluppo di tecniche di difesa integrata, certificazione	
	genetica e sanitaria delle piante, collaborazione per le attività di ricerca	
	durante le tesi di laurea e Dottorati di Ricerca, attivazione di strumenti	
	formativi per lo svolgimento delle attività quali borsisti e assegnisti,	

attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il CREA e l'ARSAC con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni quali sviluppare tecniche innovative per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti con particolare interesse al comparto agrumicolo, frutticolo e olivicolo, nonché il monitoraggio ed identificazione dei patogeni emergenti e riemergenti in conseguenza dei cambiamenti climatici in atto e degli scambi commerciali.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per l'ARSAC sarà il **Dott. Antonio Leuzzi**; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il **Dott. Paolo Rapisarda**.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e l'ARSAC si impegnano vicendevolmente,

il **CREA** si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere attività per l'individuazione delle problematiche fitosanitarie e la valorizzazione della biodiversità per l'individuazione di varietà resistenti a diversi agenti patogeni;
- mettere a disposizione l'azienda sperimentale S. Gregorio di Reggio Calabria, i laboratori le strutture, le strumentazioni, e i mezzi agricoli presenti e disponibili c/o il Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo e per le attività future.

L'ARSAC si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato, i tecnici e gli operatori tecnici per svolgere attività di supporto alle attività previste nel presente Accordo;

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione

delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, gli stessi saranno di proprietà comune tra le parti e condivisi e divulgati mediante attività di formazione, informazione e con produzione di materiale scientifico in formato cartaceo

e/o digitale. Tutte le attività e le produzioni scientifiche/divulgative relative al presente accordo dovranno espressamente citare sia il CREA che l'ARSAC ed i rispettivi loghi.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 4 anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 48,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN

intestato al CREA, nella causale dovrà essere

inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n....".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per l'ARSAC

per il CREA

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

Dott. Bruno Maiolo

Cons. Gian Luca Calvi